

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-680 del 14/02/2022
Oggetto	Procedimento MOPPA0564/20RN04 (421/C). MARRA DANIELE ED ALTRI. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da una sorgente ubicata in comune di Palagano (MO), per uso consumo umano. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-704 del 11/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Procedimento MOPPA0564/20RN04 (421/C). **MARRA DANIELE ED ALTRI.** Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da una sorgente ubicata in comune di Palagano (MO), per uso consumo umano. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.

### La Dirigente

**Richiamata** la determinazione DET-AMB-2016-3478 del 23/09/2016, con la quale è stato assentito, a MARRA DANIELE, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica sotterranea mediante una sorgente situata in comune di Palagano (MO), con una portata massima di 0,10 l/s e per un quantitativo annuo non superiore a 1.000 mc per uso consumo umano;

**Premesso** che con nota n. PG/2020/183125 del 16/12/2020, entro i termini di validità della precedente determinazione, MARRA DANIELE, C.F. MRRDNL67R311549A, in qualità di capofila degli altri utilizzatori della risorsa, ha chiesto l'ulteriore rinnovo della concessione;

**Accertato** che l'utenza, che non ha subito variazioni, è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente;
- portata massima 0,10 l/s;
- volume massimo 1.000 mc/anno;
- l'opera di derivazione è ubicata nel comune di Palagano, su terreno distinto nel

N.C.T. di detto comune al foglio 42 mappali 397-398, coordinate geografiche UTM RER: X= 631.394; Y= 907.965;

**Preso atto** che la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

**Accertato** che la derivazione è stata valutata ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 1195/2016 con il metodo ERA, dal quale risultano i seguenti dati:

Codice Corpo Idrico: 6161ER-LOC1-CIM denominato "Villa Minozzo – Toano – Prignano sul Secchia"

Rischio: no

Stato quantitativo: buono

Valutazione ex – ante = **ATTRAZIONE**

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**Verificato** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "consumo umano" per derivazioni comportanti un prelievo medio fino a **0,1 l/s**;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- il 04/05/2020, il Concessionario ha versato **€ 126,48** come canone 2020 e, in data 31/03/2021, ha versato **€ 126,17** come canone 2021;

- il medesimo è tenuto a versare **€ 130,64** come canone per l'anno 2022, entro il 31/03/2022;

- il deposito cauzionale risulta interamente versato;

**Ritenuto**, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa essere rilasciato con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

**Dato atto che:**

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e la Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- l'"Informativa per il trattamento dei dati personali" è consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**Attestata** la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

## **determina**

a. **di rilasciare** a MARRA DANIELE ED ALTRI, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica sotterranea dalla sorgente ubicata in comune di Palagano (MO), per uso “consumo umano“, con una portata massima pari a l/s 0,10 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 1.000 – Proc. MOPPA0564/20RN04 (421/C);

b. **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/02/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c. **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2026**; tale scadenza va a rettificare la data indicata nell’art. 4, punto 1 del disciplinare allegato parte integrante della presente determina;

d. **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e. **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall’art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, poiché l’imposta di cui all’art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f. **di dare conto** che l’originale del presente provvedimento è conservato presso l’archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g. **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca della concessione;

h. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all’Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di ARPAE Modena

Dr.ssa Barbara Villani

*Originale firmato digitalmente*

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla sorgente assentita al sig. **MARRA DANIELE ED ALTRI**, C.F. MRRDNL67R311549A - **Proc. MOPPA0564/20RN04 - (ex 421/C)**.

### ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,100 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **1.000 m<sup>3</sup>/anno**;

### ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua emunta dalla sorgente denominata "Canova" in comune di Palagano (MO), può essere utilizzata esclusivamente per uso consumo umano.

### ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO.

Il punto di prelievo è così individuato:

- coordinate catastali: foglio 42, mappali 397-398 del NTC del comune di Palagano (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 631394, Y= 907965;

### ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

**4.1** Il rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, è assentito fino al **31/12/2025**, tenuto conto che la precedente concessione aveva validità fino al 31/12/2020, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

### ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

**5.1** Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

### ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

**6.1** Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2021, ammonta a **€ 126,17**, da versare entro il 31 marzo del presente anno.

**6.2** Relativamente ai canoni di concessione per le annualità pregresse risulta ancora da versare il canone 2020 di importo pari a **€ 126,55**, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

**6.3** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**6.4** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.5** In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

**6.6** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

**6.7** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo del deposito cauzionale dovuto, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è di **€ 250,00**, già interamente versato in occasione del rilascio del precedente rinnovo (come da Determina n. 3478 del 23/09/2016).

**7.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**7.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 8 – MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI**

##### **8.1 Dispositivo di misurazione**

Come disposto dalla direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica, allegata e parte integrante della DGR n. 1195/2016, per le concessioni di derivazioni semplificate si può escludere l'installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati (1.3 raccomandazioni – comma 3), prevista ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/06.

#### **ART. 9 - CARTELLO IDENTIFICATIVO**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

#### **ART. 10 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE.**

**10.1 Qualità dell'acqua** - Considerato che la risorsa idrica è utilizzata ad uso potabile, fermo restando che il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua.

Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45,

comma 2 lett. a) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro una distanza di almeno 10 m.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, il concessionario, deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata, sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

**10.2 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**10.3 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

**Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.**

**10.4 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)** – Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

**Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.**

**10.5 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

## **ART. 11 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**11.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**11.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

## **ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dal concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**